



USURA: UN MALE RISALENTE NEL TEMPO

Premessa:

La professione del “COMMERCIALISTA” – disciplinata dal D.Lgs. 139/2005 e dalle disposizioni connesse - ha accompagnato l’evoluzione sociale, economica, imprenditoriale ed istituzionale del nostro Paese. Oggi le sfide quotidiane, acuite dal rilevante problema della pandemia COVID 19, cercano espansione in ambiti strategici non solo per la ricerca di nuovi mercati in un contesto di sostenibilità, ma soprattutto per mantenere vivi i mercati fortemente compromessi da una crisi senza precedenti dovuta alla predetta pandemia. Infatti, al “COMMERCIALISTA” si richiede di svolgere un importante ruolo di interesse pubblico per la salvaguardia dell’impresa vista come bene sociale, specie con riferimento alla tutela ambientale e dei diritti nelle catene di fornitura.

Va peraltro richiamato che la crisi attuale, correlata alla perdita di redditività delle PMI, con la diminuzione del potere di acquisto di salari e stipendi in un contesto caratterizzato da modelli culturali e stili di vita sempre più “consumistici”, ha permesso l’insinuarsi in tutti gli strati della popolazione di un fenomeno criminale, l’USURA, rendendo così pregiudizievole e rischiosa l’attività della piccola impresa e del piccolo commerciante: in una parola dei ceti più esposti e più deboli. Ne consegue che con il crescere dell’indebitamento e quindi delle persone coinvolte cresce la probabilità di divenire vittime dell’USURA.

Una prima domanda:

COS’E’ L’USURA?

E’ un fenomeno antico che da sempre accompagna l’evoluzione della storia dell’uomo e che oggi, con la grave crisi dovuta alla pandemia COVID 19, assume una notevole rilevanza configurandosi come una vera e propria attività di pericolosità sociale; tradizionalmente l’usura veniva considerata quale delitto lesivo del solo patrimonio del singolo, ma la dottrina più recente è orientata a considerare anche la lesione al bene dell’economia pubblica nonché della libertà di autodeterminazione contrattuale: in sostanza l’usura colpisce l’intera collettività determinando effetti distorsivi circa lo

sviluppo delle attività economiche e commerciali, compromettendo l'autonomia produttiva del soggetto usurato. Ed è significativo che questa tesi sia stata ancorata all'art. 41 Cost., che al capoverso fissa i limiti dell'autonomia privata delle parti alla mancanza di contrasto con l'utilità sociale e alla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana.

L'art. 644, primo comma, c.p. recita: *“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.....”*.

L'USURA è diffusa in tutto il nostro Paese e non si percepisce la misura attendibile della reale entità del grave problema. Il fenomeno dell'usura continua a rimanere sommerso perché le sue caratteristiche sono la solitudine, l'isolamento, la riservatezza e la non condivisione del problema vissuti da chi ne diviene vittima.

In realtà, ciò che pesa in modo decisivo sul rapporto fra usurato e usuraio è la convinzione della vittima di non avere comunque alternative alla propria situazione: solo l'usuraio, al momento del bisogno, lo ha “aiutato” nonostante il fatto che, con il passare del tempo, gli sottrae patrimonio e serenità. Inoltre, vi è il convincimento che l'usuraio possa continuare a sostenerlo con apporti di ulteriore denaro, innescando così una spirale perversa e irreversibile che soltanto la vittima dell'usura può spezzare, denunciando l'usuraio: in tal modo l'usurato riacquista la propria indipendenza.

Per troppo tempo l'usura non è stata percepita come un pericolo sociale: basti pensare che, fino al 1992, in caso di flagranza, non era obbligatorio l'arresto. Negli ultimi anni questa attività è stata affiancata da organizzazioni (criminalità organizzata) che, agendo attraverso soggetti dediti apparentemente a piccole attività commerciali (commercianti, imprenditori, consulenti etc.) concedono prestiti sia ai singoli sia alle loro famiglie, sia a tante micro aziende in difficoltà finanziarie.

L'usura, anche in considerazione della disciplina prevista dall'art. 644-ter c.p. (che fa decorrere il termine della prescrizione del reato *“dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale”*), è considerata un reato *“schema duplice”* e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove la promessa non sia seguita da effettiva dazione degli stessi; ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. Dal che deriva, per un verso, che i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario non costituiscono un *post factum* non punibile, ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione; per altro verso, che è punibile a titolo di concorso nel reato (*ex art. 110 c.p.*) chi si presti all'opera di riscossione di quanto pattuito in restituzione alle singole scadenze successive alla pattuizione iniziale.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo è richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di richiedere interessi o controprestazioni di natura usuraria.

A quest'ultimo riguardo, è bene tenere presente che il terzo comma dell'art. 644 c.p. considera usurari sia gli interessi che superano la soglia prevista dalla legge (c.d. usura *ex lege* o *presunta*); sia quelli, “*anche inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria*” (c.d. usura *in concreto* o *soggettiva*).

Con riferimento alla c.d. *usura ex lege* (operante solamente rispetto all'ipotesi in cui il patto usurario concerne la promessa o la dazione di interessi quale remunerazione di un prestito pecuniario) si segnalano le *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura* emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009, con cui, oltre al resto, si precisa che “*il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza*”.

Per quanto riguarda l'usura *soggettiva* è bene aver presente, da un lato, che il concetto di *sproporzione* allude ad uno squilibrio di valore fra le prestazioni reciproche, purché, si ritiene, di tale intensità da condurre all'alterazione del sinallagma contrattuale stesso; dall'altro, che le *condizioni di difficoltà economica o finanziaria* in cui si trova la vittima (che dà o promette *gli interessi o gli altri vantaggi*) coprono sia le situazioni di illiquidità (anche occasionale), sia quelle di compromissione delle disponibilità patrimoniali caratterizzate da una complessiva carenza di risorse e di beni.

Da ultimo, è utile ricordare, soprattutto nell'attuale contesto storico-sociale, che il reato di usura punisce non solo chi si fa dare o promettere interessi usurari (nell'accezione ampia ora ricordata), ma anche chi chiede come “remunerazione” della prestazione (che deve comunque avere natura economicamente valutabile) “*altri vantaggi*” e, dunque, una qualunque altra forma compenso, parimenti dotata del carattere dell'usurarietà. Si tratta, in tal caso, della c.d. *usura reale*, che colpisce qualsiasi tipo di relazione contrattuale e, dunque, anche l'eventualità in cui la remunerazione consista nella dazione di oggetti preziosi di valore di molto superiore al prestito ottenuto.

Le cause

Sono da ricercarsi soprattutto nel sovraindebitamento con il conseguente rischio di ricorso all'usura che riguarda chiunque si trovi (anche solo) in un momento di difficoltà finanziaria.

All'origine può esserci:

- **una causa esterna**, alle volte improvvisa e imprevedibile: la mancanza o la perdita del lavoro, aspettative di reddito non realizzate, crediti venuti meno, decessi di congiunti, malattie, divorzio e mantenimento dei figli, crisi aziendali;
- **un errore di valutazione**, che, nel caso di un singolo o di una famiglia, può nascere dall'incapacità di mantenere un giusto equilibrio fra reddito e consumi, che porta a spendere più di quanto si guadagna e a vivere al di sopra dei propri mezzi; nel caso di un operatore economico, può consistere nel puntare all'espansione di un'attività in un settore o in un momento sbagliato, oppure nel decidere di intraprendere una nuova attività senza avere la liquidità sufficiente;
- **un uso del denaro disinvolto e sconsiderato**, assecondato dalla spinta dell'attuale società consumistica e sollecitato da pubblicità insistenti, dall'aspirazione al mantenimento/raggiungimento di uno *standard* sociale medio-alto che porta a condurre stili di vita al di sopra delle proprie possibilità, dalla moltiplicazione del numero e delle occasioni di "gioco" ad opera dello Stato (Bingo, Videopoker, Gratta & Vinci, Scommesse...);
- **le difficoltà di accedere a un sistema finanziario ufficiale** che appare oggi disponibile a finanziare solo su basi altamente garantite.

Come contrastare l'USURA

Dalla spirale dell'usura si esce solo con una denuncia e non bisogna aver paura di denunciare, perché la legge è dalla parte delle vittime e offre tutela e assistenza a chi decide di compiere il passo (si pensi ai benefici concessi dall'art. 18, della L. 7 marzo 1996, n. 108, che prevede che "*su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio*"; oppure si consideri la disciplina della sospensione dei termini di pagamento degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva concessa a chi sia stato vittima di richieste estorsive, secondo quanto previsto dall'art. 20 della L. 23 febbraio 1999, n. 44).

Parlare d'usura oggi è tanto importante quanto complicato poiché il fenomeno, per quanto noto da sempre, resta nascosto e proprio per questo di particolare interesse per l'usuraio. La criminalità opera su un terreno sicuro, quello del bisogno, alle volte talmente disperato da far intravedere nell'usura una concreta risoluzione ai problemi finanziari. Mentre si cerca di sanare debiti, di evitare protesti, di

mantenere la proprietà della casa o dell'impresa e scongiurare aste o fallimenti, l'incontro con l'usurario, magari suggerito da un amico, da un collega, da un altro imprenditore, si palesa come un'ancora di salvezza.

Laddove ogni porta d'accesso al credito è stata chiusa, l'unica pronta a spalancarsi è quella dell'usura. La criminalità, specie quella mafiosa, intercetta i bisogni, ha occhi e orecchie protese sul rumore della sofferenza e interviene, rapida, concreta, pronta a sborsare ingenti quantità di denaro. Il fenomeno tende ad acuirsi anche e soprattutto in periodi di crisi economica come quello che il Paese sta attraversando.

L'accesso facile e immediato ad un credito parallelo ed illegale, com'è facile intuire, ha conseguenze terribili per le vittime in termini di perdite economiche fino alla spoliatura di interi patrimoni e attività, ma anche per il sistema economico nel suo complesso.

Una seconda domanda:

La prevenzione: come attuare i rimedi prima che il “fatto accada”

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, che annovera n. 3764 iscritti, assieme alla Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese nel richiamare il CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE, che all'art. 5 p. 1 e 2 prevede che *“il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione”* e *“soltanto nel rispetto di tale interesse egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente”*, invita i propri Iscritti ad essere sensibili nel cogliere eventualmente il disagio del Cliente riguardante il grave fenomeno rappresentato dall'USURA e porta a conoscenza degli Iscritti che la **“FONDAZIONE ANTI USURA – La Scialuppa – CRT – Onlus** (presieduta sin dalla sua fondazione dal collega Ernesto Ramojno) rappresenta una valida e solida istituzione finalizzata alla prevenzione del reato di USURA operando per la tutela, l'assistenza e l'informazione nei confronti di chi è a rischio di usura.

Si allega la *“Brochure illustrativa”* della Fondazione dove a pag. 7 sono elencati gli indirizzi a cui rivolgersi.

A conclusione di questa sintetica disamina sul grave fenomeno dell'USURA e con la finalità di prevenire il fenomeno, si auspica che questa circolare volta alla promozione e alla legalità di un uso responsabile del denaro possa essere d'ausilio agli Iscritti nella denegata ipotesi di dover sostenere il Cliente in difficoltà prima che diventi vittima dell'usuraio.

Il Presidente, Luca Asvisio

Il Presidente, Roberto Frascinelli